

CONFINDUSTRIA



NOTA DAL C.S.C.

## IL NUOVO ACCORDO DI BASILEA SUI REQUISITI PATRIMONIALI DELLE BANCHE

Wanda Cornacchia

Alla fine del prossimo anno verrà approvato il Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali delle banche (Basilea 2) destinato ad entrare in vigore entro il 2006. Il Nuovo Accordo ha lo scopo di legare più strettamente il capitale delle banche ai rischi assunti attraverso l'uso di *rating* interni ed esterni. Esso offre quindi una maggiore flessibilità nella misurazione del rischio di credito rispetto ai criteri più meccanicistici dell'originario Accordo del 1988.

Le nuove regole sono destinate a modificare in misura significativa l'approccio delle banche nella gestione del rischio creditizio, con effetti di particolare importanza per il nostro sistema economico, composto in prevalenza da imprese di piccola e media dimensione che trovano nel sistema bancario la principale fonte di finanziamento esterno.

L'adozione di metodologie "oggettive" di valutazione del credito favorirà rapporti bilaterali più trasparenti e fiduciosi tra banche e imprese. Si discute, tuttavia, se l'applicazione del Nuovo Accordo possa comportare per le Pmi una riduzione del credito bancario e un aumento dei tassi d'interesse sui prestiti.

### **Dall'Accordo del 1988 al Nuovo Accordo di Basilea**

L'Accordo di Basilea 2 si basa sugli elementi fondamentali dell'Accordo del 1988<sup>1</sup>: è stata infatti lasciata invariata la definizione di patrimonio di vigilanza e la metodologia di calcolo del coefficiente di solvibilità<sup>2</sup>, che resta all'8%. L'Accordo del 1988 presenta tuttavia dei limiti di particolare rilevanza. Tra questi il fatto che, nella concessione del prestito non si distingue tra le imprese prenditrici in funzione del diverso grado di rischio; non si tiene conto della durata di un investimento (*maturity*) e non vengono prese in considerazione né la diversificazione di

portafoglio, né le tecniche di attenuazione del rischio di credito (garanzie reali e personali, compensazioni di posizioni in bilancio).

Per ovviare in parte a questi limiti, nel gennaio del 1996 è stata introdotta una prima significativa modifica: al rischio di credito per il calcolo dei requisiti patrimoniali è stato affiancato il rischio di mercato (rischio di tasso, di prezzo, di cambio). Per la misurazione di questo rischio è riconosciuta alle banche la possibilità di scegliere tra un metodo standard (proposto dalla BRI) e una metodologia di valutazione interna. Altre modifiche sono intervenute negli anni successivi. Nel gennaio 2001 il Comitato di Basilea ha pubblicato *The New Basel Capital Accord*<sup>3</sup>, un documento di consultazione per definire la nuova regolamentazione in materia di requisiti patrimoniali delle banche.

### **I tre pilastri del Nuovo Accordo di Basilea<sup>4</sup>**

#### *1. Requisiti patrimoniali minimi*

- Sono introdotte modifiche nella determinazione del denominatore del rapporto, costituito dal totale delle attività ponderate per il rischio. L'ammontare delle attività, oltre al rischio di credito<sup>5</sup>, tiene anche conto di una nuova misura del rischio operativo<sup>6</sup>, mentre rimane invariata<sup>7</sup> quella del rischio di mercato<sup>8</sup>. Alle banche viene offerta la scelta, per ciascuna categoria di rischio, fra una pluralità di metodologie di calcolo dei requisiti, le più avanzate delle quali permettono di usare i sistemi interni di *rating* delle banche, che tuttavia devono ricevere l'autorizzazione delle Autorità di vigilanza. L'obiettivo, in termini di copertura patrimoniale, è quindi quello di garantire una maggiore sensibilità ai rischi senza innalzare né abbassare, in media, il requisito complessivo.
- Per il rischio di credito, la differenziazione dei requisiti in funzione della probabilità d'insolvenza dei debitori è particolarmente ampia, soprattutto per le banche che adotteranno le metodologie più avanzate<sup>9</sup>. Risulta anche più articolata la considerazione delle diverse metodologie che permettono di variare la rischiosità di un portafoglio, come la presenza di garanzie, l'uso dei derivati creditizi, la cartolarizzazione.

#### *2. Controllo prudenziale dell'adeguatezza patrimoniale*

Si tiene conto della coerenza delle strategie aziendali in materia di patrimonializzazione e di assunzione dei rischi. La nuova disciplina richiede alle banche di dotarsi di propri metodi per valutare l'adeguatezza patrimoniale tenendo conto che anche dei

rischi non presi in considerazione nei requisiti minimi<sup>10</sup> e del possibile impatto di situazioni congiunturali avverse. Le autorità di vigilanza devono avere il potere, ove lo ritengano opportuno, di imporre una copertura patrimoniale superiore ai requisiti minimi. Viene cioè attribuita all'autorità di vigilanza una maggiore discrezionalità nel valutare l'adeguatezza patrimoniale delle banche.

*3. Rafforzamento della disciplina esercitata dal mercato sui comportamenti degli intermediari.*

Sono previste regole di trasparenza idonee ad assicurare un'adeguata informazione al pubblico sui livelli patrimoniali, sull'esposizione ai rischi e sulla loro gestione.

**Alcuni aspetti problematici di Basilea 2**

***La difficoltà di raccogliere informazioni***

Il problema principale attiene alla difficoltà per le banche di raccogliere le informazioni e i dati necessari per poter realizzare le metodologie più avanzate per la misurazione del rischio. Le piccole banche, che non dispongono in genere di forme evolute di *risk management* potrebbero essere soggette a requisiti patrimoniali più stringenti. La discriminazione tra banche sarà ancor più rilevante in quanto il nuovo Accordo rischia di aumentare l'onere patrimoniale delle singole banche. Questo rischio deriva dal fatto di aver introdotto un preciso requisito patrimoniale anche per il rischio operativo, imponendo un vincolo patrimoniale (pari al 20%), eccessivamente oneroso soprattutto per banche medio-piccole. Queste ultime si troveranno quindi nella situazione o di dover aumentare il costo del credito rischiando di perdere quote di mercato o di "prezzare" i propri strumenti in modo inadeguato, peggiorando in questo modo la propria situazione finanziaria e patrimoniale.

***I rating interni***

Vi è poi il timore che il metodo dei *rating* interni penalizzi il finanziamento delle Pmi, inducendo le banche a ridurre il credito ad esse destinato e ad aumentare al contempo i tassi di interesse. Da un punto di vista teorico l'effetto di una più accurata valutazione del rischio da parte delle banche dovrebbe essere quello di ridurre il costo del credito per le imprese meno rischiose e di promuovere un rapporto fondato sulla conoscenza e sulla fiducia reciproca. In pratica, però, vi è il rischio che i crediti concessi alle Pmi siano, o continuino ad essere, considerati più rischiosi: la metodologia di determinazione dei *rating* interni, basata su procedure automatizzate (*scoring*),

potrebbe rivelarsi poco adatta a cogliere le peculiarità delle Pmi, a valutarne cioè adeguatamente il merito di credito. In ultima analisi tale metodo poco si presterebbe a preservare quel patrimonio informativo del banchiere locale legato alla lunga consuetudine del rapporto con la piccola impresa e consolidato nel tempo.

Non si tiene inoltre conto che un portafoglio di crediti alle Pmi, a parità di perdita attesa, presenta perdite inattese inferiori a quelle di un portafoglio di prestiti alle grandi imprese, in ragione della maggiore importanza relativa che l'andamento ciclico dell'economia ha nel determinare le condizioni di queste ultime.

Per venire incontro a queste considerazioni, il Comitato di Basilea ha formulato nuove modalità di calcolo dei requisiti per il rischio di credito nel metodo dei *rating* interni. In particolare i coefficienti di ponderazione sono stati ridotti, attenuando così la correlazione tra dotazione patrimoniale e rischiosità dei prestiti. Le ponderazioni sono state ridotte in corrispondenza di pressoché tutti i livelli di rischio, ma in misura proporzionalmente maggiore per i valori di probabilità d'insolvenza più elevati.

La revisione consente di contenere gli effetti prociclici della nuova regolamentazione e di ottenere, indirettamente, un trattamento più appropriato dei crediti alle piccole e medie imprese. Con la nuova curva di pesi, in particolare, il requisito patrimoniale complessivo delle piccole imprese (quelle con fatturato inferiore ai 5 milioni di euro) si riduce del 27%, mentre l'onere delle grandi imprese (quelle con volume d'affari superiore ai 50 milioni di euro) diminuisce del 12%; per le imprese di dimensione intermedia il coefficiente diminuisce invece del 19%<sup>11</sup>.

Inoltre, al fine di contenere i rischi per le imprese, nel luglio scorso il Comitato ha approvato l'introduzione di appropriati elementi di valutazione del rischio per le Pmi volti ad assicurare loro un trattamento più appropriato nell'ambito dei metodi IRB *corporate* e *retail* e del metodo standardizzato. L'esposizione delle banche verso le piccole e medie imprese (imprese con un fatturato inferiore ai 50 milioni di euro) sarà soggetta a requisiti di capitale inferiori, fino al 20% a seconda delle dimensioni, rispetto alle grandi imprese. Questa misura dovrebbe portare a una riduzione media del 10% circa dei requisiti relativi alle Pmi. La modifica sarebbe giustificata dal fatto che un'eventuale insolvenza di una impresa di piccole dimensioni ha scarso impatto sul sistema bancario. A ciò si aggiunge la possibilità di

considerare i prestiti bancari inferiori a un milione di euro come finanziamento “*retail*”, che hanno coefficienti di assorbimento di capitale ridotti.

Questi significativi risultati sono dovuti anche alle pressioni esercitate dalle Banche Centrali, in particolare dalla Banca d'Italia e dalla Bundesbank, pressioni volte a difendere le specificità dei rispettivi sistemi economici, caratterizzate da un diffuso tessuto produttivo formato da imprese di piccola dimensione. Alla luce di tali soluzioni le problematiche riguardanti le Pmi sembrerebbero quindi oggi attenuate, ma non del tutto risolte, rispetto all'originaria proposta di revisione dell'Accordo pubblicata nel 2001.

### ***Il problema della prociclicità finanziaria***

Questo problema, già presente nell'originario Accordo del 1988, rappresenta una fonte di preoccupazione ai fini della stabilità finanziaria e macroeconomica. Quando il capitale o le riserve accumulati durante i periodi di espansione non sono sufficienti a coprire i rischi associati alle fasi di rallentamento congiunturale, le banche sono costrette a ridurre gli impieghi per assolvere ai requisiti patrimoniali.

La regolamentazione patrimoniale può influire sulla prociclicità finanziaria. Ad esempio nei periodi di rallentamento economico, in cui cresce la rischiosità dell'attivo, le banche sono indotte ad accantonare maggiore capitale. Per una banca il cui grado di copertura sia al limite dell'8%, questo deve necessariamente avvenire a scapito di nuovi prestiti o del rinnovo di prestiti già esistenti.

Nel nuovo Accordo, oltre al capitale e alle attività (come nel precedente Accordo), possono diventare sensibili al ciclo anche i coefficienti di ponderazione per il rischio, provocando un aumento del requisito patrimoniale nei periodi di recessione. La prociclicità intrinseca negli stessi metodi di *rating* e *scoring* si ripercuoterebbe infatti prima sul calcolo della probabilità d'insolvenza e poi su quello della ponderazione per il rischio. Per ridurre l'impatto prociclico il Comitato propone che le banche quantifichino le loro stime della probabilità di insolvenza in modo adeguatamente prudente e previdente, o sottopongano la propria adeguatezza patrimoniale a prove di *stress*. Un'altra soluzione del Comitato si basa sul processo di controllo prudenziale per quanto riguarda le prassi di accantonamento. Il fatto di valutare le perdite attese tenendo nella giusta considerazione l'evoluzione del profilo di rischio dei crediti nell'intero ciclo economico, e di accantonare riserve per coprire le perdite attese, consentirebbe alle banche di creare dei margini

per assorbire le variazioni cicliche e il deterioramento patrimoniale.

#### Links:

I documenti ufficiali sul Nuovo Accordo di Basilea sono reperibili sul sito della Banca dei Regolamenti Internazionali (BIS) alla pagina Basel Committee nella sezione The New Basel Capital Accord: <http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm>

#### Note

<sup>1</sup> Prima dell'introduzione dell'Accordo di Basilea del 1988, la regolamentazione relativa al capitale proprio degli intermediari finanziari consisteva soltanto nella definizione dei livelli minimi di capitale richiesti alle banche; nessuna attenzione veniva posta al fattore di rischio delle attività bancarie e alle poste fuori bilancio.

<sup>2</sup> Si tratta del cosiddetto Rapporto di Cooke, che fissa un rapporto minimo pari almeno all'8% tra capitale idoneo (capitale proprio + debiti subordinati + fondi rischi su crediti + altro capitale a lungo termine) e attività ponderate per il rischio (incluse le voci fuori bilancio).

<sup>3</sup> Basel Committee on Banking Supervision – BIS (2001), *The New Basel Capital Accord*, Consultative Document, January .

<sup>4</sup> Bce (2001), *La nuova regolamentazione sull'adeguatezza patrimoniale: il punto di vista della BCE*, Bollettino Mensile, Maggio. Deutsche Bundesbank (2001), *The new Basel Capital Accord (Basel II)*, Monthly Report, April.

<sup>5</sup> Rischio di credito: rischio di perdite derivanti dall'insolvenza di una controparte (ossia dalla sua incapacità di far fronte agli obblighi di servizio del debito).

<sup>6</sup> Rischio operativo: rischio di perdite derivanti principalmente dall'inadeguatezza dei sistemi di controllo o da eventi esterni straordinari (frode).

<sup>7</sup> Nel Nuovo Accordo il denominatore del coefficiente patrimoniale minimo totale è formato da tre componenti: la somma di tutte le attività ponderate per il rischio di credito, più la somma dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di mercato e del rischio operativo, moltiplicata per il fattore 12,5.

<sup>8</sup> Rischio di mercato (nel portafoglio di negoziazione): rischio di perdita sulle posizioni del portafoglio di negoziazione in caso di movimenti avversi dei prezzi di mercato.

<sup>8</sup> All'interno del metodo dei *rating* interni (IRB), il nuovo Accordo prevede due opzioni: l'approccio base e quello avanzato. Nel primo caso ciascuna banca stima direttamente le probabilità di insolvenza (*probability of default*) dei debitori e si avvale dei parametri fissati dalle autorità per le stime relative ad altri fattori di rischio (la perdita subita in caso di insolvenza, *loss given default*, e l'esposizione al momento dell'insolvenza, *exposure at default*). Nel metodo avanzato, destinato a intermediari che soddisfano standard prudenziali più rigorosi, è rimessa a ciascuna banca la definizione di tutti i parametri.

<sup>10</sup> Il Nuovo Accordo, nel secondo pilastro, ricomprende il rischio di tasso d'interesse sull'intero portafoglio bancario.

<sup>11</sup> Cannata F., Fabi F., Laviola S. (2002), *Rating interni e gestione del rischio di credito: la misurazione della probabilità d'insolvenza*, Bancaria, n. 4.

## Ultime Note dal CSC pubblicate

- 30 gennaio 2000 [La nuova contabilità nazionale: le principali innovazioni](#) di *Marco Malgarini*
- 8 febbraio 2000 [L'inflazione nei servizi in Italia e in Europa](#) di *Cristina Pensa*
- 15 febbraio 2000 [L'industria meridionale nel secondo semestre](#) di *Giuseppe Rosa e Paolo Guglielmetti*
- 7 marzo 2000 [I beneficiari delle pensioni di anzianità](#) di *Amedeo Panci*
- 14 marzo 2000 [Quindici anni di statistiche provinciali](#) di *Giuseppe Rosa e Paolo Guglielmetti*
- 29 marzo 2000 [La proposta di liberalizzazione del mercato del gas in Italia](#) di *Giovanni Foresti e Marco Malgarini*
- 30 maggio 2000 [La riforma fiscale tedesca](#) di *Anna Ruocco*
- 10 luglio 2000 [La liberalizzazione del mercato del gas in Italia](#) di *Giovanni Foresti*
- 11 luglio 2000 [Confronti internazionali dei prezzi del gas](#) di *Giovanni Foresti*
- 12 luglio 2000 [La contrattazione aziendale nel settore privato](#) di *Fulvio Rossi*
- 26 luglio 2000 [Rilevanza e prime valutazione degli effetti della e-economy](#) di *Giovanni Foresti*
- 1 settembre 2000 [Approvato il piano di riduzione fiscale in Germania](#) di *Anna Ruocco*
- 20 dicembre 2000 [La sicurezza sui luoghi di lavoro](#) di *De Luca e Mario Fabi*
- 21 dicembre 2000 [La congiuntura industriale del Mezzogiorno nel secondo semestre 2000](#) di *Giuseppe Rosa e Paolo Guglielmetti*
- 21 dicembre 2000 [In Italia troppi aiuti alle imprese?](#) di *Giulio de Caprariis e Giovanni Foresti*
- 16 maggio 2001 [La revisione dei conti economici nazionali per gli anni 1997-2000](#) di *Marco Malgarini*
- 16 maggio 2001 [Le esportazioni regionali nel 2000](#) di *Giuseppe Mele*
- 24 luglio 2001 [I rinnovi contrattuali nel pubblico impiego](#), di *Paolo De Luca*
- 25 ottobre 2001 [L'influenza degli "effetti di calendario"](#) sui conti trimestrali, di *Giovanni Foresti e Marco Malgarini*
- 25 settembre 2002 [La riforma del mercato del lavoro tedesco: le proposte della commissione Hartz](#), di *Anita Guelfi*
- 14 ottobre 2002 [Il lavoro autonomo in Italia e in Europa](#), di *Anita Guelfi e Cristina Pensa*
- 30 ottobre 2002 [Core inflation e prezzi dei servizi nell'Area dell'euro](#), di *Ciro Rapacciuolo*
- 31 ottobre 2002 [Gli effetti dell'apprezzamento dell'euro](#), di *Ugo Inzerillo e Beatrice Pierluigi*
- 2 dicembre 2002 Il nuovo accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali delle banche di *Wanda Cornacchia*

Redazione: Giulio de Caprariis, segreteria di redazione:  
 Elena Gagliardini, Confindustria – CSC, Viale  
 dell'Astronomia, 30, 00144 Roma. Tel. 06 5903690.  
 e-mail: [acsc@confindustria.it](mailto:acsc@confindustria.it)